

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 21 - numero 4527 di Giovedì 29 agosto 2019

La posizione di garanzia del preposto e l'art. 19 del Dlgs 81/2008

Note a margine della sentenza della Cassazione n. 31863 del 18 luglio 2019 con riferimento alla posizione di garanzia del preposto ex art. 19 Dlgs 81/2008 e alla portata esimente della condotta del lavoratore.

La sentenza della Cassazione Penale n. 31863 del 18 luglio 2019 presenta interessanti spunti di riflessione sulla **posizione di garanzia del preposto** alla stregua dell'art. 19 TUSL e sulla **portata esimente della condotta del lavoratore**.

L'infortunio si verificava come segue. Nell'installare alcuni cartelli di segnalazione, attività comportante lavorazioni in quota, il lavoratore infortunato saliva su un muletto condotto da altro collega, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra subendo lesioni al capo.

Le responsabilità degli imputati, entrambi preposti al lavoratore, "sarebbero state riconducibili al mancato esercizio della dovuta sorveglianza sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente infortunato, in violazione dell'art. 19 d.lgs. 81/2008". La condotta pertanto sarebbe consistita nel non avere accertato che la P.O. (persona offesa) "operasse nel rispetto della normativa antinfortunistica e che utilizzasse gli strumenti posti a sua disposizione dall'azienda" (sent., p. 2).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0328] ?#>

Avverso la sentenza della Corte territoriale, il **ricorso** era affidato a **due motivi**.

Il **primo** tendeva a circoscrivere la posizione che i preposti rivestivano nel contesto aziendale al reparto in cui operavano, di talché la posizione di garanzia "non opererebbe in rapporto a tutti i lavoratori che si trovano alle dipendenze dell'azienda ma solo nei confronti di coloro rispetto ai quali il preposto sia stato investito di poteri di sovraordinazione e controllo" (sent. p. 3).

Uno degli imputati lamentava di esser stato sì preposto nello stesso reparto, ma ciò "unitamente ad altri sette dipendenti" (sent. p. 3), mentre l'altro deduceva di esser stato "responsabile di funzione in qualità di project manager [...] predisponendo specifiche istruzioni operative e svolgendo [...] corsi a favore dei dipendenti, in qualità di formatore" (sent. p. 3).

La persona offesa, seppur addetta prevalentemente al reparto di produzione, svolgeva, anche al di fuori di questo, e, per quel che qui rileva, in occasione dell'infortunio, "piccoli lavori di manutenzione in limitata autonomia" per i quali era stato autorizzato dalla direzione in ragione del proprio livello retributivo e contrattuale.

Di qui l'invocato venir meno della qualità di preposto per gli imputati, in quanto rivolta esclusivamente ai dipendenti che operavano nell'ambito del reparto.

Per altro verso, era criticata la negazione dell'autonomia del lavoratore nell'esecuzione delle piccole manutenzioni, in contrasto rispetto al profilo del lavoratore ed ai *placet* della direzione.

Con il **secondo motivo**, la difesa degli imputati si appellava invece alla "*condotta abnorme ed imprevedibile posta in essere dalla parte offesa nello svolgimento dell'attività di manutenzione a cui era stato adibito*" (sent., p. 5), siccome contraria a tutte le norme di sicurezza ed alle direttive ricevute: in particolare il lavoratore, istruito in sede di corso somministrato dal project manager, "*sull'uso della cesta porta persone per gli interventi in quota*" sarebbe stato messo al corrente "*dell'espresso divieto di farsi sollevare con il muletto per eseguire tali lavori*" (sent., p. 5).

Le censure non erano accolte dalla Suprema Corte, che chiariva anzitutto come "*l'autonomia*", nei termini della fattispecie, non facesse venir meno la posizione di lavoratore subordinato della persona offesa, né, tantomeno, la posizione di garanzia dei preposti.

Il Collegio ricordava come, ai fini del TUSL, la **nozione di lavoratore** fosse più ampia rispetto alla mera categoria dei lavoratori subordinati e suscettibile di abbracciare anche lavoratori autonomi o artigiani, avendo ad osservare che la riconduzione della fattispecie al lavoro autonomo o subordinato prescindesse da aspetti formali legati al contenuto del contratto, essendo necessario operare una verifica in concreto del rapporto.

Quali indici sintomatici, la Suprema Corte ricordava l'impiego di attrezzature datoriali sul luogo di lavoro, l'esecuzione di mansioni e processi tipici delle attività aziendali, la presenza di direttive datoriali, etc.

Nel caso di specie, peraltro, l'inquadramento della PO implicava che questa operasse "*in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compiti seguendo istruzioni specifiche, nell'ambito di procedure e di processi standardizzati; ricevono una supervisione sul modo di operare ed un controllo sul risultato delle attività*" (sent. p. 7). Di qui la conferma anche formale della funzione di garanzia, derivante dalle direttive impartite e dalla necessaria sorveglianza dell'attività del lavoratore.

Ciò premesso, la Suprema Corte rilevava come i ricorrenti rivestissero entrambi la qualifica di preposti per il reparto in cui era impiegata la PO, potendosi escludere la loro responsabilità solo in costanza di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza della condotta del lavoratore rispetto ai compiti assegnati.

Tali circostanze non si verificavano nel caso di specie, non risultando sufficiente il fatto che al momento dell'incidente il lavoratore prestasse attività in un altro reparto.

Nel caso del responsabile di funzione, peraltro, i giudici stimavano come il lavoro di sostituzione della cartellonistica fosse stato da questi "commissionato al dipendente, sia pure in una forma implicita" in quanto "i cartelli da installare erano stati da lui ordinati in copisteria e lasciati sulla scrivania del suo ufficio affinché la persona offesa li prendesse." (sent. p. 8).

Restava da verificare la rilevanza **condotta del lavoratore**.


La Corte, attingendo al proprio orientamento consolidato, affermava come la condotta colposa del lavoratore infortunato non potesse esimere i preposti ed "assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento" poiché sarebbe abnorme "soltanto la condotta del lavoratore che si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e sia assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni che gli siano state affidate" (sent. p. 9).

Nel caso di specie, pertanto, **l'esimente era esclusa in quanto una vigile sorveglianza sul rispetto della normativa antinfortunistica da parte del lavoratore sarebbe stata idonea a spiegare efficacia impeditiva sul verificarsi del sinistro.**

Avv. Arnaldo Maria Manfredi

Scarica la sentenza di riferimento:

[Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 31863 del 18 luglio 2019 - Infortunio in quota durante il posizionamento di cartelli con l'utilizzo di un carrello elevatore. Responsabilità dei preposti per omessa sorveglianza sulle attività.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).